

dell'Assemblea di Parigi non poteva recarsi in mezzo nel fatto della Consulta, i cui diritti e doveri derivano da una convenzione speciale, rimostrava che, ove le trattative si fossero condotte in modo che essa fosse interpellata a pace presso che fatta, in tal caso il suo assentimento o il suo rifiuto sarebbero stati quasi insignificanti, e specialmente il rifiuto, perchè, movendo da un corpo il quale non ha che la forza del suo diritto, non avrebbe potuto avere altro effetto che quello di una protesta.

Ma il governo del re credette di persistere nel suo partito, e nella Nota 21 settembre, insinuando che l'impegno suo di concertarsi previamente colla Consulta nella stipulazione dei trattati restringevasi all'obbligo di comunicarglieli prima dell'effettiva loro conclusione, soggiungeva che comunicarle nel caso concreto le basi della mediazione era lo stesso che ammetterla ad *iniziare il trattato*.

Fu allora che la Consulta reputò necessario l'avvertire colle stampe i proprii rappresentanti che essa non conosceva punto le basi della mediazione, onde il suo silenzio non fosse interpretato, nè come un'adesione, nè come un rifiuto; nella quale dichiarazione espresse a un tratto la persuasione, in cui era, che quelle basi le sarebbero state comunicate abbastanza in tempo, sì che *potesse effettivamente ed utilmente adempiere al proprio mandato*.

Ciò posto, è facile comprendere con quanta sorpresa i membri della Consulta abbiano sentito il ministro dell'interno, nella tornata della Camera dei deputati del 19 corrente, affermare, in termini assai espliciti, che dal governo del re è stata accettata una mediazione, le cui basi sono irrettrattabili, e soggiungere in appresso che, data l'accettazione delle basi della mediazione per parte dell'Austria, *la pace è fatta, e non restano più che condizioni minute onde regolare le questioni di finanza e di debito pubblico*.

L'evidente contrasto fra queste dichiarazioni e i termini usati dal governo del re nella sua Nota 21 settembre, dove le basi della mediazione furono qualificate come semplice iniziativa del trattato, che si sarebbe dovuto conchiudere, obbligherebbe i membri della Consulta ad elevare eccezione sopra un procedimento, onde potrebbe trovarsi lesa l'integrità del loro mandato.

Ma, facendo di ciò ogni opportuna riserva, non possono, nella presente condizione delle cose, astenersi dal presentare al governo del re alquante considerazioni, che vennero loro suggerite dal complesso delle dichiarazioni, fatte dal ministro dinanzi alle Camere.

Non emerse da esse ben chiaramente, se, nel concertare le basi della mediazione e nell'accettarle, siasi avuto riguardo all'indipendenza, sulla quale non è possibile transigere; non emerse se siasi inteso di rispettare il voto dei popoli, che si sono pronunciati per la fusione, o se pure, prescindendo da questo voto, siasi inteso di ridurre la quistione d'indipendenza ad una quistione di riforme più o meno larghe, e la presente guerra, nata dall'insurrezione dei popoli, alle meschine proporzioni di una guerra d'interesse territoriale, sulle conseguenze della quale si possa discutere e scendere a parziali componimenti. E guerra questa di popoli italiani, e il modo di chiuderla deve essere conforme al voto dei popoli italiani.